
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Telelaser: il verbale con cui si attesta la riferibilità della velocità al veicolo individuato dall'apparecchio è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso

Va confermato che in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 C.d.S. e dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 24.9.2014, n. 20123

...omissis...

Il ricorso è infondato e va rigettato.

1 Col primo motivo di ricorso si deduce: "insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero circa l'idoneità probatoria del rilevamento da parte del pubblico ufficiale della targa della vettura condotta dal ricorrente".

La sentenza impugnata è insufficientemente o contraddittoriamente motivata perché ha affermato "che la valutazione circa il "puntamento" dell'apparecchio telelaser Ultralyte in direzione della vettura condotta dal Sig. G. e non di altre, sia fatto storico oggetto di diretta valutazione da parte degli agenti, privo di margini di appressamento individuale".

Costituisce principio ormai pacifico che "non può essere attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi appressamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (Cassazione civile, sez. 2, n. 25844 del 27/10/2008)".

Si tratta di principi più volte affermati specie con riguardo alla "indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento".

Il Tribunale di Alba ha errato "nel non ricostruire nei medesimi termini la fattispecie relativa all'accertamento della velocità effettuato con apparecchiatura telelaser Ultralyte, che si perfeziona non con il mero rilevamento automatico da parte di questa ma in uno con l'attività dell'operatore che abbina la velocità accertata al preteso trasgressore".

La fede privilegiata non può essere attribuita all'abbinamento della velocità con il trasgressore, in quanto frutto soltanto della percezione sensoriale dell'agente, ed avente ad oggetto un corpo in movimento.

2 Appare opportuno richiamare la motivazione al riguardo adottata dal giudice dell'appello. Il Tribunale ha affermato l'utilizzabilità dello strumento di rilevazione della velocità in questione, nonché la regolarità della procedura seguita, rilevando che: "il Telelaser ai sensi dell'art. 142 C.d.S. e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, poiché la norma regolamentare ... non fa alcun riferimento alla necessità di una documentazione fotografica dell'accertamento operato, ma presuppone unicamente l'idoneità del mezzo elettronico a consentire la rilevazione della velocità del veicolo controllato, ben potendo, quindi, l'attestazione della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio essere effettuata mediante verbalizzazione degli agenti, le cui dichiarazioni, peraltro, sono assistite da fede privilegiata, fino a querela di falso (cfr. Cass. 171/2010)". Ha osservato ancora il giudice dell'appello che "la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini d'apprezzamento individuali facendo prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto". Ha rilevato, quindi, il giudice dell'appello che la "parte

appellante non solo non ha contestato le risultanze degli accertamenti eseguiti nella specie che - in quanto dotati di fede privilegiata - esigevano la proposizione della querela di falso avverso il verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale, ma non ha fornito elementi di prova - del quale era onerato - da cui desumere un cattivo funzionamento del dispositivo in relazione alle particolari circostanze di tempo e di luogo in cui è stato effettuato l'accertamento degli agenti verbalizzanti". Riteneva a tal fine il giudice di pace "del tutto insufficienti le risultanze della deposizione della teste xxxxx ... trattandosi di asserzione meramente valutativa, frutto di una percezione personale". Parimenti, secondo il giudice dell'appello, "non pare inoltre assumere rilevanza la deposizione della teste nella parte in cui ha riferito della presenza di altre vetture che procedevano sia davanti che dietro nello stesso senso di marcia della vettura condotta dall'appellante, trattandosi di asserzione che, per la genericità del relativo tenore, non pare idonea a stabilire un collegamento fra la presenza di tali vetture e un presunto errore di puntamento da parte degli agenti, di cui la stessa teste non risulta aver fatto neppure menzione nella relativa deposizione". Risultava infatti, che il "rilevamento della velocità è stato effettuato ad una distanza di m. 197,70 e che il veicolo dell'appellante era l'unico che al momento stava percorrendo la corsia di marcia". Osservava ancora che "il puntamento dell'apparecchio in direzione della vettura condotta dall'appellante costituisce fatto storico oggetto di diretta constatazione da parte degli agenti, privo di margini di apprezzamento individuale e rispetto al quale le relative risultanze del verbale fanno piena prova fino a querela di falso".

3 Il motivo è infondato.

Correttamente il giudice dell'appello ha ritenuto legittimo l'utilizzo dell'apparecchiatura, nonché l'affidabilità dell'accertamento effettuato dall'agente operante, avendo fatto applicazione di principi più volte affermati da questa Corte. Si richiamano tal fine i seguenti: "In base al dato letterale del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, nonché alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica della medesima norma, l'accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell'infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi proposti al rilevamento delle infrazioni. In presenza di personale dell'amministrazione competente, per contro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell'affidabilità della rilevazione" (Cass. n. 14097 del 2008, Rv. 604116), nonché "In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 C.d.S. e dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la

diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video" (Cass. n. 1889 del 28/01/2008 - Rv. 603201).

Occorre solo osservare ulteriormente che il giudice dell'appello, pur a fronte dell'affermata fede privilegiata, ha tenuto conto della testimonianza resa in giudizio, ritenendola recessiva rispetto all'accertamento effettuato dall'agente, adeguatamente motivando tale convincimento con riguardo alla limitata distanza e alla semplicità della rilevazione (targa), elementi questi sufficienti ad escludere il rischio concreto di "errate percezioni sensoriali", a fronte invece delle affermazioni della teste, fondate su circostanze che potevano invece essere influenzate da errate percezioni (velocità e condizioni in dettaglio del traffico).

4 Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 300,00 (trecento) Euro per compensi e 100,00 (cento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
